



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



ALLEGATO A

DISCIPLINARE

Costituisce oggetto del presente la CONCESSIONE dei locali nei quali svolgersi l'attività dei servizi per l'infanzia per la fascia 0-3 anni al fine di soddisfare il bisogno di conciliazione famiglia-lavoro mediante buoni di servizio, sito in loc. Centrale di Bedollo via Verdi, per un numero di posti previsto, di massima, pari a 20 (venti) bambini.

Per gestione si intende l'organizzazione del servizio per l'accoglienza di bambini in età compresa tra i 3 mesi e i 3 anni; essa comprende la predisposizione del progetto educativo, il suo adeguamento annuale, la cura del rapporto con le famiglie utenti e con il Comune, la gestione e l'organizzazione del personale, l'organizzazione interna, la manutenzione ordinaria dei beni assegnati in uso, nonché le altre prestazioni previste dal presente disciplinare e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La gestione avviene utilizzando gli immobili, le relative pertinenze, messi a disposizione dal Comune e indicati.

Il servizio deve essere organizzato ed erogato per anno educativo che, di norma, ha avvio ad inizio settembre e si conclude a fine luglio per un totale di undici mesi l'anno.

In ogni caso dovrà essere organizzato ed erogato secondo il calendario effettivo di inizio e fine anno educativo.

L'apertura della struttura è garantita per cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì e rimane chiuso al pubblico per complessivi trenta giorni lavorativi ogni annualità, mese di agosto compreso.

Eventuali variazioni d'orario saranno concordate fra le parti.

L'affidatario deve inoltre garantire, qualora richiesto dall'utenza del part-time mattutino e su prenotazione, il servizio integrativo in orario pomeridiano sino alle ore 17,00, salvo diverso accordo con gli utenti fruitori.

L'affidatario assicura comunque la vigilanza sui bambini in caso di ritardo, anche immotivato, dei familiari all'orario di uscita.

Art. 1 - Durata dell'affidamento

La durata dell'affidamento è stabilita, in 5 anni educativi con decorrenza dal 1 agosto 2022 e scadenza al 31 luglio 2027.

Art. 2 - Procedimento di gara

La scelta del contraente per la concessione dei locali nei quali svolgere il servizio avviene utilizzando la procedura di cui all'art. 95 comma 2 del Dlgs n.50/2016 e s.m., in quanto tale procedura consente di valutare le offerte presentate soprattutto sulla base di elementi qualitativi relativi alla proposta educativa nonché alla capacità gestionale indicate nel progetto proposto dai partecipanti alla gara, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 3 comma 1 e comma 5 bis della L.p. 2/2020.

I soggetti partecipanti alla procedura di gara devono predisporre un'offerta tecnica costituita dagli elaborati descritti ai successivi punti del presente articolo. Tale offerta va redatta in forma dettagliata ma essenziale, nel rispetto delle prescrizioni del presente disciplinare costituenti caratteristiche minime inderogabili del servizio offerto.

La valutazione dell'offerta tecnica avviene ripartendo i 100 punti a disposizione della Commissione fra i seguenti elementi:

A. OFFERTA TECNICA



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



1. PROGETTO EDUCATIVO:

Articolato nel seguente modo:

- Pedagogia della prima infanzia (0-3 anni): teorie di riferimento
- Obiettivi educativi: sviluppo affettivo, cognitivo, corporeo, motorio, sociale del bambino
- Aspetti organizzativo-metodologici:
 - a) organizzazione della giornata: tempi, spazi, attività
 - b) organizzazione degli spazi e utilizzo dei materiali didattici e ludici
 - c) le fasi di inserimento e di ambientamento
- Aspetti relazionali:
 - a) caratteristiche delle relazioni educatori-bambini, educatore-educatore, bambino/a-bambino/a
 - b) organizzazione dei gruppi dei bambini
 - c) la famiglia: modalità e tempi di relazione con la/le famiglia/e
- Aspetti di contesto:
 - a) modalità di raccordo e collaborazione con le agenzie socio-culturali e con i servizi socio educativi del territorio
 - b) la continuità con la scuola materna

da 0 a 50 punti

2. ASPETTI GESTIONALI INERENTI AL SERVIZIO con particolare riferimento a:

- a) il piano finanziario gestionale del servizio, ipotizzando una fruizione massima di 20 bambini. Il piano deve indicare: a) il bilancio previsionale del primo anno di attività del servizio prevedendo il comodato ad uso gratuito da parte del comune dei locali nei quali si svolgerà il servizio della durata di 10 anni; b) le quote di ammortamento degli investimenti di cui alla successiva lett. c; c) il livello di compartecipazione indicativo ai costi da parte delle famiglie con condizioni economico-patrimoniali che consentano loro di poter usufruire dei benefici del "buono di servizio";
- b) la progettazione degli spazi educativi messi a disposizione dal Comune di Bedollo;
- c) l'elaborazione di una proposta grafica di arredo degli spazi disegnata sulla planimetria allegata al presente avviso (A, B,C); si fa presente che la spesa per l'arredo dei locali è a carico totale del concessionario risultante aggiudicatario;
- d) l'indicazione delle funzioni che gli spazi opportunamente arredati dovranno svolgere;
- e) la presentazione di un piano di investimento degli arredi progettati con specifica presa d'atto che l'investimento degli arredi sarà a carico dell'organizzazione gestrice del servizio d'infanzia;
- f) le qualifiche del personale dipendente dell'organizzazione che andranno a svolgere il servizio per l'infanzia nella fascia 0-3 anni con indicazione espressa della volontà dell'organizzazione di privilegiare l'assunzione di personale sul posto;
- g) la disponibilità dell'organizzazione di assumere in via preferenziale personale locale a cui assegnare le mansioni di ausiliaria. Cuoco ed educatrice;
- h) orario settimanale e turnistica di ciascuna persona impiegata nelle rispettive figure presenti nella struttura per l'erogazione del servizio;
- i) gestione dei servizi ausiliari;
- j) manutenzione dell'immobile e delle relative pertinenze;
- k) modalità e strumenti di valutazione e autovalutazione della qualità del servizio offerto;
- l) valutazione della qualità del servizio offerto nel quinquennio precedente da soggetti offerenti in relazione alla stessa tipologia di servizi oggetto di affidamento.

da 0 a 50 punti



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



Una commissione tecnica composta di tre membri, fra cui uno con funzione di Presidente, nominata dalla Giunta comunale provvederà alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai soggetti invitati al confronto per l'affidamento dei locali nei quali svolgere il servizio, alla redazione della graduatoria delle offerte ammesse sulla base dei criteri sopraindicati e all'aggiudicazione conseguente.

La Commissione opera e decide a maggioranza. Alle riunioni della Commissione possono essere invitati funzionari o esperti per relazionare su specifici argomenti. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune scelto, dal Presidente della commissione.

Art. 3 - Cessione

Il concessionario si obbliga ad assicurare il servizio con proprio personale escludendo qualsiasi forma di cessione, totale o parziale, dell'affidamento. Si configura cessione anche in caso di cessione d'azienda o ramo d'azienda.

Nei casi in cui l'affidatario modifichi la propria natura giuridica a favore di altra, deve farne comunicazione scritta al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla data in cui ha effetto tale modifica.

Art. 4 - Destinatari del servizio

Il servizio è rivolto ai bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni di età fatta salva la possibilità di prolungare la frequenza fino alla chiusura estiva per i bambini che, compiuti i tre anni di età, non abbiano la possibilità effettiva di frequentare la scuola dell'infanzia. Sono fatte salve eventuali eccezioni previste dalla normativa provinciale di settore.

Il numero massimo di bambini accolti contemporaneamente nella struttura è di 20 (venti) e comunque fino alla capienza massima stabilita dall'Amministrazione. La Cooperativa/ Ente si impegna ad accogliere con priorità nella struttura i bambini residenti nel Comune di Bedollo rispetto ad ogni altra richiesta proveniente da fuori Comune.

Art. 5 - Obblighi dell'affidatario

Per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà garantire l'apertura della struttura 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedì al venerdì. Complessivamente il servizio rimane chiuso al pubblico per 30 (trenta) giorni lavorativi ogni annualità, mese di agosto compreso.

Il concessionario dovrà garantire la continuità della regolare erogazione del servizio senza interruzioni di sorta per tutta la durata dell'affidamento del servizio medesimo.

Nell'erogazione del servizio, il concessionario dovrà attenersi agli standard e a criteri di funzionamento definiti dalla normativa provinciale e comunale vigente, nonché da ulteriori documenti adottati dall'Amministrazione comunale.

Il concessionario dovrà inoltre:

- dare attuazione al progetto educativo che, per il primo anno di affidamento, sarà esclusivamente quello presentato in sede di gara; per gli anni successivi al primo l'affidatario è tenuto, entro il secondo mese di ogni anno educativo, ad aggiornare e presentare al Comune il proprio progetto educativo coerentemente con quello presentato in sede di offerta;
- presentare alla prima Assemblea dei genitori di ciascun anno educativo il proprio progetto educativo;
- presentare all'ufficio competente, al momento dell'attivazione del servizio, nota sottoscritta dal legale rappresentante indicante, per ogni dipendente impiegato nel servizio, i dati anagrafici, il titolo di studio ed ogni altra indicazione che ne attesti il diritto allo svolgimento dell'incarico, la data di assunzione, il tipo di contratto applicato e l'orario di lavoro assegnato. Tale adempimento, nel



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunedebollo.it
P. Iva 00473460228



corso della vigenza contrattuale, dovrà essere aggiornato con le modifiche che di volta in volta dovessero verificarsi (sostituzioni, integrazioni, cessazioni ecc.);

- d) fornire al Comune, entro i termini dallo stesso definiti, ogni altro dato o documento che il medesimo ritenga opportuno richiedere ai fini della valutazione dell'attività espletata;
- e) integrare e sostituire il materiale didattico e di consumo (quali, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo, biancheria, stoviglie, giochi e quanto altro possa essere necessario a garantire la corretta erogazione del servizio);
- f) fornire i generi alimentari ed il materiale igienico-sanitario;
- g) provvedere costantemente alla pulizia dei locali, delle relative pertinenze e dell'area verde messi a disposizione, degli arredi, degli apparecchi e delle attrezzature con proprio personale, materiali e strumenti al fine di garantire in ogni momento la presenza di condizioni ottimali di utilizzo in piena sicurezza sia dal punto di vista igienico-sanitario che dal punto di vista della tutela dell'incolumità dei bambini e di chiunque acceda alla struttura. In particolare, l'affidatario deve procedere a costanti esami e verifiche delle aree esterne per accertarsi che le stesse siano in condizioni ottimali e comunque sempre tali da evitare pericoli di qualsiasi genere ed infortuni ai bambini. Dovrà inoltre provvedere alla sanificazione ed igienizzazione dei locali necessarie per contrastare il COVID;
- h) provvedere a propria cura e spese della manutenzione ordinaria delle parti della struttura messe a disposizione in via esclusiva e dell'area esterna alla stessa, al fine di conservarla per tutta la durata dell'affidamento in perfetto stato di efficienza ed a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la necessità di interventi di manutenzione straordinaria. Rientrano nelle manutenzioni ordinarie tutti gli interventi volti a garantire una corretta e diligente conduzione degli immobili che ne garantiscano l'efficienza e la durata nel tempo; rimane a carico del concessionario le spese per il riscaldamento della struttura, energia elettrica, fognatura, acqua, rifiuti, telefono e connessione internet. provvedendo preliminarmente alla voltura a proprio nome delle utenze, subentrando pertanto nella titolarità delle stesse;
- i) provvedere, in caso di necessità, alla sostituzione o all'acquisto di nuove attrezzature ludiche ed apparecchiature varie, eccedenti alla dotazione iniziale;
- j) garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
- k) garantire il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza ai sensi del DLgs. 81/2008;
- l) sperimentare, se richiesta dell'Amministrazione e con il consenso dei genitori, l'uso di pannolini riciclabili o biodegradabili;
- m) segnalare tempestivamente all'affidatario eventuali necessità di manutenzione straordinaria dei beni consegnati giusto inventario redatto al momento della consegna formale dell'immobile;
- n) acquisire a propria cura e spese le necessarie autorizzazioni sanitarie relative ai locali nei quali viene svolto il servizio, e rendere i locali perfettamente idonei all'uso per l'utilizzo dell'attività in oggetto;
- o) assumere piena responsabilità per il puntuale rispetto alle norme di sicurezza finalizzare al contrasto ed al contenimento della diffusione del COVID-19 ed in particolare delle linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza-nidi di infanzia e micro nidi vigenti. Il concessionario dovrà necessariamente assumere il ruolo di responsabile COVID per il servizio e verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali trattati nella gestione del servizio;
 - 1. Il concessionario potrà gestire direttamente la mensa o externalizzare il servizio fornitura pasti il tutto in conformità al piano di autocontrollo HCCP.
 - 2. Il concessionario è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni.
 - 3. Il concessionario nell'erogazione dei pasti dovrà garantire l'obbligo e il rispetto dei dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunedollo.it
P. Iva 00473460228



mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari a cui dovrà fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.

4. Il concessionario dovrà fornire i prodotti provenienti da coltivazione biologiche conformi al Regolamento C.E.E. n. 2092/91 e CE 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni secondo le percentuali e tipologie di prodotti stabiliti dalla normativa provinciale in materia.
 5. Il concessionario dovrà attenersi a quanto indicato dal D.M. 06.04.1994 n. 500 e dal Codice OMS/UNICEF.
 6. Il concessionario dovrà impegnarsi e obbligarsi a non fornire (in quanto espressamente vietati dall'Amministrazione) alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti.
- p) Il concessionario dovrà assumere ogni responsabilità derivante dalla conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità. La gestione del servizio dovrà essere effettuata dal concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge. Il concessionario dovrà obbligatoriamente tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che potessero derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
- q) Il concessionario dovrà rispondere interamente per danni a persone o cose che potessero derivare dall'impiego di mezzi ed attrezzature, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi.
- r) Il concessionario dovrà rispondere di ogni danno che potesse derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura non adeguatamente segnalata. Il concessionario, oltre alle norme del presente disciplinare, dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata della concessione.
- s) Il concessionario dovrà garantire l'espletamento del servizio con la diligenza richiesta dalla tipologia, sia per quanto riguarda l'operato nei confronti degli utenti, sia per quanto riguarda la cura dei beni di proprietà Comunale. A tali scopi dovrà essere munito di idonee polizze assicurative di copertura dei rischi verso gli utenti e dei danni verso i beni mobili ed immobili.
- t) Il concessionario dovrà mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, uno psicologo/pedagogista con esperienza minima annuale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da zero a tre anni.
- u) Il concessionario si obbliga a produrre all'Amministrazione una relazione annuale da presentarsi entro il 31 luglio di ogni anno sullo stato di attuazione del servizio.**

Il concessionario dovrà individuare all'interno della propria organizzazione una persona che è referente per l'esecuzione del contratto e che funga da collegamento con il Comune

Il personale educativo, ausiliario e di cucina dovrà possedere i requisiti d'accesso previsti dalla normativa provinciale vigente e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni Per garantire la funzionalità didattico – educativa ed organizzativa del servizio d'infanzia dovrà essere assicurata la presenza di una figura di coordinamento interno.

Il personale socio e/o dipendente operante nel servizio d'infanzia dovrà essere regolarmente iscritto a libro paga e deve essere garantito allo stesso il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



Il concessionario dovrà applicare integralmente a tutti i lavoratori, siano essi soci lavoratori o dipendenti, tutte le norme previste dal contratto di categoria di appartenenza per i lavoratori dipendenti, con l'obbligo altresì di applicare anche gli eventuali accordi locali integrativi dei contratti collettivi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi.

Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. 20.05.1970 n. 300 e ss.mm.

Per le cooperative è fatta salva la priorità di impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale quale risulta trenta giorni prima della partecipazione alla gara d'appalto.

- v) Il concessionario dovrà prestare una cauzione, anche in forma di fideiussione, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto per un importo pari a € 6.000,00.

Per i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee la cauzione e la garanzia fidejussoria sono ridotte del 50% ai sensi de D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

Art. 6 - Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- mettere a disposizione una sede idonea allo svolgimento del servizio con una capienza massima conforme a quanto indicato nel presente avviso;
- provvedere alla manutenzione straordinaria dell'immobile, delle relative pertinenze. Rientrano fra gli interventi di manutenzione straordinaria tutti gli interventi di riparazione o sostituzione di componenti deteriorati per vetustà, in modo da mantenere l'edificio e i connessi impianti tecnologici nello stato idoneo per servire alla destinazione d'uso. Sono inoltre da considerarsi interventi di manutenzione straordinaria quelli derivanti dalla necessità di adeguamento normativo di parti edilizie o impiantistiche in relazione a disposizioni legislative o regolamentari emanate successivamente alla consegna dell'immobile. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di addebitare al soggetto gestore le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, qualora la necessità degli stessi non sia stata comunicata dal soggetto gestore all'Amministrazione entro le 48 ore dalla rilevazione. Rimangono comunque a carico del soggetto gestore i danni subiti dal personale, utenti e/o terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il gestore non abbia provveduto, così come previsto dall'art. 8 del presente disciplinare, ad avvisare l'Amministrazione Comunale di imperfezioni, rotture e di qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.
- Il Comune di Bedollo, attraverso suoi delegati, potrà effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare in tutti i suoi aspetti.

Il Concessionario dovrà fornire al personale incaricato dal Comune per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire. Il personale dell'affidatario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati del Comune.

Il concessionario si impegna, inoltre, ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienicosanitaria e della tutela della salute dei bambini.

Art. 7 - Attività di cucina e mensa



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



L'affidatario gestisce direttamente la mensa in conformità al piano di autocontrollo HCCP. In casi di impossibilità a provvedere direttamente al servizio di mensa, per cause non imputabili all'affidatario, lo stesso può rifornirsi temporaneamente presso terzi, previa espressa autorizzazione scritta da parte del Comune.

L'affidatario è tenuto a garantire l'autocontrollo igienico-sanitario ai sensi del Regolamento CE 852/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Nell'erogazione dei pasti devono essere rispettati i dettami della Tabelle dietetiche e nutrizionali provinciali in vigore e, per i bambini di età inferiore ai 12 mesi o in casi di bambini affetti da allergie alimentari, si dovrà fare riferimento alle diete specificatamente prescritte dal pediatra.

I prodotti provenienti da coltivazione biologiche dovranno essere conformi al Regolamento C.E.E. n. 2092/91 e CE 1804/99 e successive modifiche ed integrazioni.

L'affidatario dovrà attenersi a quanto indicato dal D.M. 06.04.1994 n. 500 e dal Codice OMS/UNICEF.

Non sono ammesse forniture di alimenti derivati da organismi geneticamente modificati (transgenici) o che contengono ingredienti della stessa origine. Inoltre, non devono avere subito trattamenti tecnici particolari quali l'uso delle radiazioni ionizzanti o trattamenti chimici non consentiti.

È vietato l'impiego di gelatine animali.

Art. 8 - Responsabilità

L'affidatario assume ogni responsabilità derivante dalla conduzione del servizio sotto il profilo giuridico, economico, igienico-sanitario e organizzativo e gestisce il servizio in conformità a quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità.

La gestione del servizio è effettuata dall'affidatario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell'attività a tutti gli effetti di legge.

L'affidatario si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevato ed indenne il Comune da ogni e qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a suoi dipendenti od a sue attrezzature derivanti da comportamenti di terzi estranei, nonché da danni di qualsiasi natura che possono derivare a persone o a cose dall'attività del proprio personale in relazione ai servizi oggetto del presente disciplinare. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

L'affidatario risponde interamente per danni a persone o cose che possono derivare dall'impiego di mezzi ed attrezzature, anche se di proprietà del Comune, nell'espletamento dei servizi. L'affidatario risponde di ogni danno che può derivare dalla carente manutenzione ordinaria della struttura non adeguatamente segnalata. L'affidatario, oltre alle norme del presente disciplinare, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante la durata dell'affidamento.

Art. 9 - Copertura assicurativa

L'aggiudicatario garantisce l'espletamento del servizio con la diligenza richiesta dalla tipologia, sia per quanto riguarda l'operato nei confronti degli utenti, sia per quanto riguarda la cura dei beni di proprietà Comunale. A tali scopi deve essere munita di idonee polizze assicurative di copertura dei rischi verso gli utenti e dei danni verso i beni mobili ed immobili. Le relative polizze saranno depositate in copia agli atti del Comune affidante prima dell'inizio dell'attività educativa. La copertura assicurativa l'intera durata della convenzione, deve essere estesa anche agli operatori, e relativa alla responsabilità civile verso terzi inerente la gestione della struttura come sopra descritta nonché all'esercizio di tutte le attività accessorie, complementari e collegate all'attività di gestione del servizio con massimale di almeno € 2.500.000,00 per sinistro, con limite per R.C.O. di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro) per sinistro e di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila euro) per prestatore di lavoro.



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



La polizza infortuni dovrà prevedere i seguenti massimali: morte € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilaeuro), invalidità permanente € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomilaeuro). La polizza andrà a regolazione premio sulla base del numero effettivo dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia. Si prevede un'assicurazione nominativa per ogni bambino con i seguenti massimali: morte € 260.000,00 (duecentosessantamilaeuro) e invalidità permanente € 260.000,00 (duecentosessantamilaeuro).

La/e polizza/e andranno inviate in copia al Comune prima dell'attivazione del servizio oggetto del presente disciplinare.

Art. 10 - Personale

L'affidatario deve mettere a disposizione del servizio, per tutto il periodo di durata dell'affidamento, uno psicologo/pedagogista con esperienza minima annuale nella gestione di servizi educativi per l'infanzia da zero a tre anni.

L'affidatario deve, inoltre, individuare all'interno della propria organizzazione una persona che è referente per l'esecuzione del contratto e che funga da collegamento con il Comune.

Lo stesso deve garantire la propria presenza, per tutta la durata dell'affidamento, in una struttura operativa amministrativa situata nel territorio provinciale, dotata di recapito telefonico e di fax.

Il personale educativo, ausiliario e di cucina deve possedere i requisiti d'accesso previsti dalla normativa provinciale vigente e sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Per garantire la funzionalità didattico – educativa ed organizzativa del servizio d'infanzia deve essere assicurata la presenza di una figura di coordinamento interno.

Clausole sociali

Per quanto riguarda il tema dell'imposizione della manodopera in caso di cambio del concessionario, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale/ provinciale di riferimento, come peraltro ribadito dal comma 2, dell'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016.

Art. 11 - Formazione del personale

Il personale operante nel servizio d'infanzia è tenuto, ai sensi della normativa provinciale, a partecipare alle iniziative di formazione e aggiornamento promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e realizzate in accordo con i Comuni interessati. L'affidatario potrà attuare altre iniziative di aggiornamento, in aggiunta a quelle promosse dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Comune.

Art. 12 - Rapporto di lavoro e vincoli contrattuali

Il personale socio e/o dipendente operante nel servizio d'infanzia deve essere regolarmente iscritto a libro paga e deve essere garantito allo stesso il regolare versamento dei contributi sociali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario è tenuto ad applicare integralmente a tutti i lavoratori, siano essi soci lavoratori o dipendenti, tutte le norme previste dal contratto di categoria di appartenenza per i lavoratori dipendenti, con l'obbligo altresì di applicare anche gli eventuali accordi locali integrativi dei contratti collettivi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i servizi.

Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano stati effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni, fino alla risoluzione dell'affidamento, nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata all'affidatario e da questo disattesa.



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



Il personale impiegato deve essere fisicamente idoneo a svolgere i compiti cui risulta assegnato. Il rapporto di lavoro del personale socio e/o dipendente deve comunque garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con particolare riferimento all'art. 36 della L. 20.05.1970 n. 300. Per le cooperative è fatta salva la priorità di impiego dei propri soci lavoratori facenti parte della compagine sociale quale risulta trenta giorni prima della partecipazione alla gara d'appalto. Fermo restando quanto stabilito dal presente disciplinare e dalla normativa nello stesso richiamata, si applicano le disposizioni di cui all'art. 35, commi da 28 a 34, della legge n. 248/2006.

Art. 13 - Organi di partecipazione e gestione

Le forme e le modalità di partecipazione dei genitori alla vita e all'organizzazione del servizio d'infanzia sono assicurate dall'affidatario.

È facoltà dei genitori dei bambini frequentanti riunirsi in assemblea presso il servizio dandone preavviso alla coordinatrice interna

Art. 14 - Attività di controllo e verifiche sul servizio

Il Comune di Bedollo, attraverso suoi delegati, può effettuare, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità ritenute opportune, i controlli sul corretto espletamento del servizio oggetto del presente disciplinare in tutti i suoi aspetti.

L'affidatario è tenuto a fornire al personale incaricato dal Comune per i controlli la massima collaborazione, consentendo in ogni momento il libero accesso alla struttura messa a disposizione e a fornire ogni documentazione ed informazione completa e veritiera che ritenga opportuno acquisire. Il personale dell'affidatario non deve interferire sulle procedure di controllo effettuate dagli incaricati del Comune. L'affidatario si impegna, inoltre, ad agevolare ogni controllo dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari competente per la verifica del rispetto della normativa igienicosanitaria e della tutela della salute dei bambini.

Art. 15 - Cauzione definitiva

L'affidatario deve prestare una cauzione, anche in forma di fideiussione, a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni previste dal contratto per un importo pari a € 6.000,00.=

L'affidatario si impegna a reintegrare la cauzione nell'importo originario ogni volta la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussioni da parte del Comune.

Per i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee la cauzione e la garanzia fidejussoria sono ridotte del 50% ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.

Art. 16 - Inadempimenti e penali

Qualora si verificassero, da parte dell'affidatario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal presente disciplinare e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni all'affidatario. L'affidatario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle stesse.

Il Comune competente, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le controdeduzioni prodotte dall'affidatario, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita, in relazione all'entità dell'inadempimento, fatta salva la responsabilità per ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dell'inadempimento stesso.



COMUNE DI BEDOLLO

PROVINCIA DI TRENTO
C.A.P. 38043 - Via Verdi 35
Cod. Fiscale 80005890225

Tel. (0461) 556624 - Fax 556050
Internet www.comunebedollo.it
P. Iva 00473460228



Il Comune, previa instaurazione del contraddittorio con l'affidatario, può risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi:

- a) gravi irregolarità nella conduzione e organizzazione complessiva del servizio che possono arrecare danni agli utenti o anche indirettamente al Comune. Costituisce grave irregolarità anche l'inadeguatezza del personale che non offre garanzia di capacità o non risulti idoneo a perseguire le finalità del servizio, anche con riferimento a singoli lavoratori, attraverso contestazione scritta;
- b) violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- c) accertate violazioni agli obblighi di cui al presente disciplinare;
- d) diffusa e motivata insoddisfazione degli utenti presso i quali il Comune si riserva la facoltà di procedere, nei tempi e nei modi che riterrà più opportuni, alla verifica della qualità del servizio.

In caso di risoluzione contrattuale dovuta ai motivi di cui ai punti a), b), c) e d) l'Amministrazione può procedere all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori danni che l'Amministrazione avesse a subire a causa dei fatti sopra indicati e della necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 17 - Revoca per pubblico interesse

Il Comune di Bedollo può revocare l'affidamento, notificando la revoca almeno 3 (tre) mesi prima mediante raccomandata con avviso di ricevimento, per sopraggiunte ragioni di pubblico interesse.

Nel caso di revoca, disposta a norma del presente articolo, l'affidatario non ha diritto ad alcun indennizzo o risarcimento per la revoca disposta, tranne la restituzione degli arredi e/o attrezzature impiegate ed acquisite direttamente dall'aggiudicatario.

Art. 18 - Controversie

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e nella lettera d'invito, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione e interpretazione delle norme poste a disciplina dell'affidamento del servizio in oggetto saranno definite dall'autorità giudiziaria competente.